

2.9-66/14

COMUNE DI ISNELLO
(Prov. Palermo)

Si attesta che il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio per il pe-
riodo dal 3-01-14
al 18-01-14

COMUNE DI ISNELLO
(Provincia di Palermo)

**REGOLAMENTO
CONSULTA GIOVANILE CITTADINA**

Isnello 18-01-14
Il Sindaco Comunale

Art. 1 – Istituzione

1. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 24/10/2013, riconosce l'istituzione della "Consulta Giovanile Cittadina" che ha come scopo la libera forma associativa di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, in materia di politiche giovanili.
2. Quanto disposto dal presente regolamento si intende di integrazione dell'atto istitutivo della predetta consulta giovanile di Isnello approvato con deliberazione n. 23 del 24/10/2013.
3. La Consulta ha sede nel Comune di Isnello; è un'associazione senza fini di lucro, e ai componenti non viene riconosciuta alcuna indennità remunerativa.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale di tutta la Cittadinanza di Isnello; indica suggerimenti prima dell'adozione di proposte di deliberazioni inerenti le tematiche giovanili e dà un parere non vincolante, anche se obbligatorio sugli argomenti del Consiglio Comunale che riguardano i giovani.
2. La Consulta, di concerto con l'amministrazione comunale:
 - promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative;
 - attiva e sviluppa iniziative per un migliore utilizzo del tempo libero;
 - si rapporta con i gruppi giovanili e con le Associazioni presenti sul territorio;
 - favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili, Associazioni e le istituzioni locali;
 - promuove rapporti permanenti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale;
 - informa i giovani sulle iniziative a loro favore in ambito regionale, nazionale e internazionale;

- acquisisce anche con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo).

Art. 3 – Rapporti con le istituzioni

1. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco, la Giunta, e l'Assessore alle Politiche Giovanili.
2. I pareri le proposte e le iniziative della consulta sono comunicati al Consiglio Comunale mediante il presidente o un suo portavoce.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio direttivo;
 - i Gruppi di lavoro.

Art. 5 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani residenti o domiciliati nel Comune di Isello, di età compresa tra i 15 e i 40 anni, che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del comma 3 del presente articolo 5 dello Statuto.
2. Ne sono membri, senza diritto di voto, anche:
 - il Sindaco;
 - l'Assessore alle Politiche Giovanili;
 - rappresentanti dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza.
3. I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare una richiesta al Consiglio direttivo della Consulta.

4. La richiesta si intende accettata una volta verificati dal Consiglio Direttivo i requisiti di ammissibilità (età, residenza o domicilio nel Comune di Isnello).
5. L'Assemblea elegge, a maggioranza semplice i membri del Consiglio Direttivo con votazione a scrutinio Segreto.
6. Spetta all'Assemblea:
 - eleggere il Consiglio direttivo;
 - deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
 - definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti;
 - approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e al Consiglio Comunale.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - un Presidente (eletto dall' assemblea);
 - un Vice Presidente (eletto dall' assemblea);
 - da 5 membri (eletto dall' assemblea);
 - il consiglio direttivo verrà eletto in occasione della prima seduta. In prima seduta la Presidenza dell'Assemblea è affidata al Presidente del Consiglio Comunale o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio Comunale oppure da un Consigliere delegato dal Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati.
5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
6. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.

7. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
8. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
 - utilizzo finanziamenti e risorse;
 - attività di ricerca;
 - promozione di attività culturali , sportive, ricreative... ecc;
 - rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.
9. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili e al Consiglio Comunale una relazione annuale preventivamente approvata dall'Assemblea sulle attività svolte.

Art. 7 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente ogni tre mesi e comunque ogni qual volta sia ritenuto necessario. Inoltre la Consulta può essere convocata sulla richiesta di metà dei suoi componenti.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 9 – Segretario

1. Il Segretario redige le convocazioni della consulta e i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, in caso di assenza del segretario, per causa di forza maggiore, viene nominato un suo sostituto.
2. Ogni qual volta si riunisce la Consulta, verrà redatto apposito verbale da sottoporre alla sottoscrizione del presidente e del segretario.

Art. 10 – Partecipazione

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai lavori (senza diritto di voto) di:
 - esperti;
 - rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
 - funzionari e dipendenti comunali.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 11 – Risorse

1. La Consulta giovanile tramite il suo Presidente si avvale, per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti ai fini istituzionali, si avvarrà del personale e delle attrezzature tecniche che saranno identificati dal Dirigente del Settore competente.

Art. 12 – Contributi

1. La Consulta, essendo un organismo di partecipazione a scopi consultivi, non avendo natura di Ente Pubblico e non essendo costituita secondo le modalità del diritto privato previste per le associazioni, fondazioni e organismi simili, non può beneficiare, sotto nessuna forma, di contributi economici o altri benefici erogati dall'Amministrazione Comunale.
2. La Consulta, per consentire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto, può attivarsi per ottenere risorse economiche attraverso contribuzioni volontarie.

Art. 13 – Modificazioni dello Statuto

1. Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentite le Commissioni Consiliari competenti e l'Assemblea della Consulta.
2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche allo statuto, mediante deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.